CITTA' DI CATANZARO

Settore Patrimonio Provveditorato Partecipate
Corso Mazzini, 188. 88100 Catanzaro

ORDINANZA DI BALNEAZIONE N. 1 DEL 8 LUGLIO 2016
(Albo Pretorio n. 3188 del 8 luglio 2016)

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO:

- il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327 ed in particolare gli articoli 30, 1161 e 1164;
- il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 recante il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione marittima ed in particolare gli articoli dal 5 al 34 che disciplinano le modalità per l'ottenimento e l'esercizio delle concessioni demaniali nonché gli articoli 27 e 28 concernenti l'uso del demanio marittimo;
- il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 *"Attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22.07.1975 n. 382"*;
- il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59"*;
- il Decreto Legislativo 267/2000 e ss. mm. ed in particolare gli articoli 107 e 109;
- la Legge Regionale 21 dicembre 2005 n. 17 *"Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo"*;
- l'Ordiananza di sicurezza della balneazione emanata dall'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Soverato n. 4/2016.

Visto il Piano di Indirizzo Regionale (P.I.R.) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 14 luglio 2007 (suppl. straordinario n. 3 al n. 12 del 30.06.2007) in base al quale i Comuni costieri emettono l'ordinanza balneare per quanto attiene gli aspetti disciplinanti l'attività turistico-ricreativa;

Rilevato che il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 *"Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE"* ed in particolare l'art. 2 lett. e) e l'art. 4 lett. e), indiividua e definisce il periodo della stagione balneare;

Visto il D.M. 30/03/2010 *"Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 di recepimento della direttiva 2006/7/CE"* relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione;

Visto il Piano Comunale Spiagge approvato con Determinazione Dirigenziale n. 4643 del 31 ottobre 2013 dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro;

Atteso che si rende necessario emanare le opportune disposizioni in merito alla stagione balneare nel comune di Catanzaro;

ORDINA

Articolo 1 – Disposizioni generali

1. La presente ordinanza disciplina l'utilizzo e la fruizione delle aree demaniali marittime per gli aspetti legati alla balneazione ed alle attività turistico-ricreative che si svolgono durante la stagione balneare lungo il litorale costiero del Comune di Catanzaro.
2. Tutti gli aspetti relativi alla sicurezza marittima della balneazione, della navigazione da diporto e delle attività connesse sono disciplinati con Ordinanza della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Soverato.

Articolo 2 – Durata della stagione balneare

1. La stagione balneare è compresa tra il 1° maggio ed il 31 ottobre di ogni anno.
2. Prima e/o dopo tale periodo il titolare dello stabilimento balneare ha facoltà di tenere aperto l'impianto apponendo agli ingressi idonea cartellonistica nella quale sono indicate le attività esercitate e debitamente autorizzate.
3. I concessionari, nell'arco della stagione balneare di cui al punto precedente (1° maggio / 31 ottobre) devono comunque garantire l'apertura delle strutture e l'esercizio dell'attività oggetto della concessione nel periodo dal 1° giugno al 15 settembre, con orario dalle ore 8.00 al tramonto. Durante tale periodo ed orario, e comunque quando le strutture sono aperte al pubblico per la balneazione, devono essere assicurati i servizi di salvataggio con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni indicate nelle ordinanze di sicurezza balneare adottate dalla competente Capitaneria di Porto.

Articolo 3 - Zone di mare riservate alla balneazione

1. Gli specchi acquei antistanti il litorale del Comune di Catanzaro, sono, durante il periodo della stagione balneare, destinati alla balneazione, per una distanza di 150 metri dalla battigia, fatti salvi i divieti di balneazione di cui all'ordinanza di sicurezza balneare dell'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Soverato n. 4/2016.
2. E' fatto obbligo ai concessionari di segnalare opportunamente i limiti delle acque di balneazione.
3. Analogamente, i gestori delle strutture balneari devono segnalare in modo idoneo ogni altra eventuale zona pericolosa alla balneazione e ai tuffi per la presenza di buche, fossi, scogli, vortici, fondali insufficienti.

Articolo 4 - Zone di mare con divieto di balneazione

La balneazione è vietata nelle zone del territorio comunale adibite a:

- corridoi di lancio opportunamente segnalati;
- negli ambiti portuali che comprendono le foce dei fiumi, i canali di accesso e nelle acque marittime prospicienti le bocche dei predetti canali;
- alle foci dei fiumi, dei canali;
- nei corridoi di transito e sosta riservati alle unità di diporto;
- nelle zone di mare interdette con specifiche ordinanze.

Articolo 5 – Prescrizioni sull'uso delle spiagge libere

1. Nelle spiagge del Comune di Catanzaro è vietato:
   - lasciare unità navali in sosta. Per sosta delle piccole unità navali sono state individuate apposite aree nel vigente Piano Comunale di Spiaggia (visibile sul sito del Comune all'indirizzo www.comunecatanzaro.it sezione "amministrazione trasparente";
   - occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ogni tipo di struttura o attrezzatura nonché unità navali di qualsiasi genere, la fascia di 5 metri dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza;
   - lasciare, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sdraio, sedie, tende ed ogni altri tipo di attrezzatura o struttura;
   - campeggiare o effettuare insediamenti occasionali anche con tende, camper e/o altre strutture;
   - transitare, parcheggiare o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia ed al soccorso. Dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia negli spostamenti;
   - praticare attività/giochi che possano costituire pericolo nonché arrecare danni o molestie ai bagnanti, turbativa alla quiete pubblica o nocumento all'igiene dei luoghi;
   - tenere radio o altro apparecchio di diffusione sonora a livello tale da arrecare disturbo alla quiete pubblica;
   - organizzare manifestazioni o eventi senza autorizzazione e/o nulla osta dell'Amministrazione Comunale per quanto attiene all'occupazione della spiaggia. Resta fermo l'obbligo di acquisizione di ogni altra autorizzazione e/o concessione eventualmente prevista per legge;
   - sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei (entro i 150 metri dalla costa) con qualsiasi tipo di velivolo o drone anche sportivo a quote inferiori a 300 metri (1.000 piedi) nonché ammarare, atterrare e decollare;
   - accendere fuochi;
   - fumare;
   - distendere reti;
   - gettare in mare o lasciare sulla spiaggia rifiuti di qualsiasi genere;
   - bruciare sterpaglie o altri materiali o accendere, anche per altri scopi, fuochi a fiamma libera direttamente sull'arenile nonché tenere, utilizzare e trasportare bombole a gas e/o qualsiasi prodotto infiammabile e/o inquinante, salvo specifica autorizzazione;
   - esercitare in forma stabile o itinerante attività commerciali, attività pubblicitaria, attività promozionali, svolgere manifestazioni sportive e/o ricreative o spettacoli pirotecnici senza il possesso delle autorizzazioni dei competenti Uffici comunali nonché degli ulteriori permessi prescritti per legge;
   - pescare con qualsiasi tipo di attrezzo, nelle ore e nelle zone destinate alla balneazione e comunque divieto di pesca da riva in presenza di bagnanti;
   - condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, ad eccezione dei cani guida per i non vedenti al guinzaglio;

- l'effettuazione di pubblicità di qualsiasi tipo sulle spiagge e nel mare territoriale anche mediante mezzi fonici da imbarcazioni e lancio a mezzo di aerei o altri velivoli di manifestini ovvero altro materiale.

2. Negli arenili liberi in cui non viene garantito il servizio di salvamento, il Comune predispone adeguata segnaletica plurilingue, da posizionare in luoghi ben visibili, con riportata la seguente frase: "Attenzione - balneazione non sicura per mancanza di servizio di salvataggio".
3. Le aree destinate alla libera balneazione sono individuate nel vigente Piano Comunale di Spiaggia.

Articolo 6 - Attività soggette ad autorizzazione

Sono soggette ad autorizzazione o concessione demaniale marittima le seguenti attività:

1. la posa in opera di recinzioni, tubazioni, cavi elettrici, gavitelli, boe, piattaforme, zattere e simili o l'esecuzione di qualsiasi innovazione anche mediante movimenti di sabbia;
2. l'accensione di fuochi sull'arenile, la detenzione, l'utilizzazione ed il trasporto di bombole a gas e simili, ovvero qualsiasi prodotto infiammabile o inquinante;
3. l'installazione di tende, roulotte e altri impianti predisposti ad attività di campeggio anche a carattere precario;
4. lo svolgimento di manifestazioni di qualsiasi genere, regate, gare e altre attività organizzate, anche nei 150 mt dalla battigia;
5. lo svolgimento di attività, arti, mestieri; tali attività, quando autorizzate, devono essere svolte senza arrecare disturbo o turbativa ai bagnanti e senza alcun pregiudizio o limitazione per le attività balneari. Ai titolari di tali autorizzazioni o nulla-osta è fatto obbligo di esibire, in caso di controlli, il permesso ottenuto.
6. l'effettuazione di pubblicità di qualsiasi tipo sulle spiagge e nel mare territoriale.

Articolo 7 - Esoneri

Non sono soggette ad autorizzazione le attività istituzionali dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 8 - Disposizioni in materia di navigazione

La disciplina e la sicurezza della navigazione marittima e della navigazione da diporto sono regolate dall'Autorità Marittima con apposite ordinanze.

Articolo 9 – Disciplina delle strutture balneari

1. Le strutture balneari devono essere aperte al pubblico, **per la balneazione**, dalle ore 8.00 al tramonto. Negli stabilimenti balneari l'organizzazione del servizio di salvataggio e delle misure volte a garantire la sicurezza della balneazione e delle attività connesse è disciplinata da apposita ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Soverato.
2. Ove una struttura balneare intenda operare prima della data di inizio della stagione balneare ovvero successivamente alla sua conclusione, deve garantire il servizio di assistenza e salvataggio. In caso di esclusivo uso dello stabilimento per elioterapia i concessionari devono issare la bandiera rossa, esporre uno e più cartelli ben visibili agli utenti (redatti in almeno tre lingue) recanti la seguente scritta: "ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO".
3. E' fatto obbligo di tenere esposto in modo ben visibile al pubblico nel luogo di prestazione dei servizi un cartello (redatto in almeno tre lingue) contenente il prezzo comprensivo di IVA dei servizi medesimi, conformemente a quanto previsto dalla Legge 25 agosto 1991 n. 284 ed al decreto Ministero del Turismo e dello Spettacolo del 16 ottobre 1991.

4. I concessionari, in caso di delimitazione dell'area in concessione, devono garantire il libero passaggio laterale, individuando e segnalando con apposita cartellonistica (min. mt. 1.00 x 0,50mt. con indicazione "INGRESSO SPIAGGIA LIBERA"), specifici varchi di larghezza non inferiore a 1,50 mt. al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area in concessione, anche al fine della balneazione.
5. Le aree in concessione possono essere recintate secondo quanto previsto in progetto. In ogni caso, al fine di garantire il libero transito e per ragioni di sicurezza, le recinzioni perpendicolari alla battigia si devono interrompere ad una distanza di 5 metri lineari dalla battigia. In tale fascia, per una lunghezza pari al fronte mare dell'area in concessione, è vietata la presenza di ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ogni tipo di struttura o attrezzatura nonché di unità navali di qualsiasi genere, fatti salvi i mezzi di soccorso. Il numero degli ombrelloni, da installare, deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti.
6. Il concessionario dovrà provvedere alla chiusura degli ombrelloni, approssimandosi il maltempo ed in caso di vento forte, al fine di prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo. Nelle zone più ventose del litorale del Comune di Catanzaro sono permessi sistemi di frangivento come individuato nel PIR.
7. Il limite della zona riservata alla balneazione deve essere segnalato, a cura del concessionario frontista, con il posizionamento di gavitelli di colore rosso sulla batimetrica di ml. 1,50, saldamente ancorati al fondo e posti a distanza non superiore a 50 metri l'uno dall'altro, colllegati da cima con galleggianti rosso/bianco, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità del fronte a mare della concessione e comunque nel numero minimo di due per ogni stabilimento. I concessionari devono tenere sotto controllo eventuali spostamenti dei gavitelli provvedendo, ove necessario, al loro riposizionamento. Dovrà esser indicato altresì con appositi avvisi il limite delle acque balneabili: 150 ml dalla linea di costa;
8. Il concessionario può impiegare i mezzi meccanici autorizzati ad accedere all'arenile per il mantenimento ordinario dell'area concessa in orario compreso tra le ore 06.00 e le ore 8.00 e tra il tramonto e le ore 23.00, salvo cause di forza maggiore o espressa deroga rilasciata dal Settore Patrimonio.
9. Il concessionario deve assicurare la perfetta manutenzione e pulizia dell'area in concessione fino alla battigia ed anche dello specchio d'acqua immediatamente prospiciente alla battigia. Al fine di assicurare una razionale raccolta dei rifiuti, ogni stabilimento dovrà essere dotato di appositi contenitori per la raccolta differenziata di carta (bidone azzurro), multimateriale: lattine/plastica (bidone o buste gialle), umido (bidone marrone), vetro (bidone verde), nonché di idonei contenitori per i rifiuti individuati come residuo secco (bidone grigio), giusta Ordinanza n. 23 del 27 novembre 2015 del Settore Igiene Ambientale.
10. I concessionari possono, previe autorizzazioni e permessi comunali, nell'ambito della propria concessione, individuare aree da destinare a campo giochi ed installarvi attrezzature leggere e di facile rimozione in modo da garantire l'incolumità e la tranquillità del pubblico. Dette opere devono essere completamente rimosse al termine della stagione balneare.
11. E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento e per altre attività che non siano funzionali alle attività di balneazione, con esclusione di eventuali locali di servizio.
12. E' vietato l'uso di sapone e shampoo qualora le docce non siano dotate di idoneo sistema di smaltimento. In tal caso i concessionari devono rendere noto tale divieto mediante apposito avviso affisso nelle docce.
13. E' vietato introdurre ed usare all'interno delle cabine o spogliatoi degli stabilimenti balneari bombole di gas o altre sostanze infiammabili.
14. Le imbarcazioni autorizzate al traino dei giochi gonfiabili galleggianti possono ormeggiare in ore diurne, dalle ore 8.00 al tramonto, all'interno dell'apposito corridoio di lancio autorizzato, in numero massimo di una.

15. Tutti i corridoi di lancio sono destinati anche alla pubblica fruizione gratuita dei natanti che intendono approdare sulla riva. Non è consentito l'ormeggio nei corridoi di lancio.

I concessionari devono garantire la visibilità degli impianti e l'effettiva possibilità di accesso al mare alle persone diversamente abili e/o con difficoltà motorie, ai sensi della Legge n. 104/1992. Nelle aree in concessione devono essere predisposti appositi percorsi mobili da posizionale sulle spiagge sia parallelamente che trasversalmente alla battigia, al fine di consentire la mobilità all'interno delle aree stesse, anche in deroga al titolo concessorio.

Per tutte le altre disposizioni si rimanda all'allegata Ordinanza n. 4/2016 emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Soverato.

Articolo 10 – Accesso agli animali di affezione

1. Per la stagione balneare i titolari degli stabilimenti balneari possono consentire nelle proprie aree in concessione l'accesso agli animali di affezione nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
   - apporre apposita segnaletica all'ingresso dello stabilimento balneare indicante la possibilità di accesso;
   - delimitare, segnalare ed attrezzare una zona di spiaggia destinata agli animali, munire l'area di idonea vasca con acqua per bangarsi, una adeguata copertura dai raggi solari, libertà di movimento e assenza di interferenza con l'area destinata ai bagnanti, ogni utile accorgimento per evitare zuffe tra gli animali;
   - assicurare adeguata pulizia dell'arenile e dei percorsi destinati agli animali.
2. I proprietari degli animali condotti all'interno degli stabilimenti hanno l'obbligo di:
   - esibire al titolare dello stabilimento il libretto sanitario rilasciato dal veterinario sul quale sono registrare tutte le vaccinazioni effettuate;
   - rimuovere qualunque deiezione degli animali con strumentazione idonea (paletta e sacchetto), alla pulizia dei luoghi ed alla rimozione dei residui organici, con l'obbligo di depositarli nei cassonetti adibiti alla raccolta di rifiuti indifferenziati;
   - utilizzare il guinzaglio e la museruola secondo le prescrizioni contenute nell'ordinanza 3 marzo 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.
3. E' vietato bagnare gli animali nelle acque antistanti lo stabilimento balneare e/o la spiaggia libera.

Articolo 11 – Sanzioni

1. Chiunque non osservi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, sarà perseguito, a seconda delle infrazioni, in via amministrativa ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, dal Decreto Legislativo 17 novembre 2005 (Codice della nautica da diporto) e s.m.i. e dal Decreto Legislativo 04/2012.
2. Ogni inadempimento alla presetne ordinanza, ove non prevista sanzione ai sensi delle norme riportate al punto 1, sarà sanzionata con l'ammenda da € 50,00 (prima o più lieve infrazione) ad € 500,00 (reiterata o grave infrazione).
3. La competenza ad applicare le sanzioni amministrative previste dal presente ordinanza è demandata al Comando Polizia Locale e agli altri Organi di Polizia (art. 104 L. 507/99, L.R.V. 10/77).
4. Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione, la notificazione, la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano in quanto applicabili, le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 12 – Disposizioni finali

1. La presente ordinanza deve essere esposta al pubblico a cura dei titolari di strutture balneari nonché da coloro che esercitano l'attività di locazione di natanti da spiaggia in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.
2. La presente ordinanza di balneazione ha validità, fino a sua revoca od all'emanazione della successiva.
3. La Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati dell'esecuzione e del rispetto della presente ordinanza.

Il Resp. Demanio Marittimo
Sig.ra Giovanna Minin

Il Dirigente del Settore
Arch. Andrea Adelchi Ottaviano